



## **Delibera n. 1982**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ANGELO SEMERARO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9460 del 25 settembre 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Angelo Semeraro, nato a Polignano a Mare (BA) il 16 luglio 1948;

PREMESSO che con nota del 19 gennaio 2022 (prot. n. 3458) l'Organismo ha ricevuto dalla Consob l'esposto presentato a quest'ultima dal [omissis], per il tramite del proprio legale, nei confronti del Sig. Angelo Semeraro;

PREMESSO che nel suddetto esposto l'esponente ha rappresentato che:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 31 gennaio 2022 (prot. n. 6022 del 1° febbraio 2022) [omissis] ha precisato all'Organismo quanto segue:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- non ha mai ricevuto documentazione contrattuale o rendicontazione in merito agli investimenti proposti dal consulente, nonostante i relativi solleciti;

PREMESSO che alla suddetta nota il [omissis] ha allegato, in particolare:

- documentazione attestante l'esecuzione dei bonifici bancari effettuati [omissis] in favore del Sig. Semeraro [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];

PREMESSO che con nota del 10 febbraio 2022 (prot. 10503) Intesa Sanpaolo S.p.A. ha rappresentato all'Organismo di aver rilevato su un conto corrente del Sig. Semeraro l'accredito di bonifici eseguiti da conti correnti riconducibili al [omissis], come riportati nella tabella che segue;

[omissis]

PREMESSO che con nota del 22 febbraio 2022 (prot. n. 12941) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha riferito all'Organismo che sul conto corrente di cui il [omissis] è titolare risultano essere state eseguite le seguenti movimentazioni in addebito e in accredito rispetto a rapporti bancari riconducibili al Sig. Semeraro, come dettagliate nella seguente tabella;

[omissis]

PREMESSO che con nota del 17 marzo 2022 (prot. n. 18664) Intesa Sanpaolo S.p.A. ha trasmesso all'Organismo l'elenco delle operazioni registrate [omissis];

[omissis]

PREMESSO che con nota del 9 giugno 2022 (prot. n. 38354) [omissis] ha riferito all'Organismo quanto segue:

- [omissis];
- ha effettuato tre bonifici bancari a ottobre 2018 in favore del Sig. Semeraro;
- [omissis];

ESAMINATA la documentazione complessivamente acquisita agli atti (prot. n. 0014260/22; 0022032/22; 0024439/22; 0024804/22; 0026334/22; 0026576/22; 0026942/22; 0027362/22; 0027752/22; 0037434/22; 0037768/22; 0041558/22; 0042815/22; 0043157/22; 0043428/22; 0045110/22);



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Angelo Semeraro, integrano l'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per aver:

- acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti;
- comunicato ai clienti o ai potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le suddette condotte sostanziatesi nell'acquisizione della disponibilità, anche temporanea, di somme di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti nonché nella comunicazione ai clienti a potenziali clienti di informazioni non rispondenti al vero sono entrambe, autonomamente, sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte ascrivibili al Sig. Semeraro è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità di condotte irregolari commesse dal consulente, che sono autonomamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nell'ammontare delle somme percepite dal consulente, superiore a 100.000 euro;
- nel coinvolgimento nelle condotte ascrivibili al consulente di almeno 8 investitori;
- nella reiterazione delle violazioni poste in essere dal consulente in un arco temporale che va quantomeno da febbraio 2018 ad aprile 2019;

RITENUTA, pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori nonché dei potenziali investitori;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Semeraro e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Angelo Semeraro di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

#### DELIBERA

che il Sig. Angelo Semeraro, nato a Polignano a Mare (BA) il 16 luglio 1948, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti